



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg. Data 27-04-2011

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CATALINI DINO	P	PRUGNI ELEONORA	P
CONSOLI RITA	P	MOSCATELLI SAMANTHA	P
GULLINI MICHELE	P	ANTINORI MARIO	P
MONTANARI GIAN PIETRO	P	CARASSAI ERIKA	P
QUACQUARINI MARIO	P	BORDI ANSELMO	P
DALIA GIANLUCA	P	GIORNALI SIMONETTA	P
CAMPELLI LUIGI	P		

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale signor DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

Il Presidente Signor CATALINI DINO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DALIA GIANLUCA
ANTINORI MARIO

Illustra l'argomento il Presidente, facendo presente che per il corrente anno non si procede ad alcun aumento dell'addizionale, anche se la legge lo permetterebbe.

Prende la parola il consigliere Bordi Anselmo il quale si dimostra soddisfatto del fatto che l'addizionale resta invariata. Prosegue dicendo che il "federalismo" dovrebbe portare ad una riduzione della pressione fiscale ma alla fine comporterà sicuramente un inasprimento visto la grave situazione del debito pubblico.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, con il quale è stata istituita a decorrere dal 01/01/1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 del 30/04/2010 con la quale è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2010 in ragione dello 0,2 %, aliquota già applicata anche per le annualità pregresse nella stessa entità percentuale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n. 126) in base al quale "(...) è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con Legge dello Stato";

VISTO l'art. 77 bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133) in base al quale "*Resta confermata per il triennio 2009/2011, (...), la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato (...)*" facendo salvi gli eventuali adeguamenti delle tariffe TARSU in funzione dell'incremento dei costi e del tasso di copertura minimo stabilito dalla Legge;

VISTO altresì l'art. 5 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", il quale prevede che con regolamento da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, sia disciplinata una parziale cessazione della sospensione per i Comuni che abbiano applicato l'addizionale in misura inferiore allo 0,4% ovvero che non l'abbiano mai istituita. In caso di mancata emanazione del DPCM nel termine indicato, i Comuni che si trovino nelle suddette condizioni, possono applicare l'addizionale per i primi due anni nella misura massima dello 0,4%, con un limite massimo annuale di incremento dello 0,2%.

RITENUTO di non avvalersi di tale facoltà e, pertanto, di confermare per l'anno 2011 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella stessa misura dello 0,20% applicata nell'anno 2010;

ATTESO che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 27.12.2006 n. 296 i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

ATTESO che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Eseguita la votazione per alzata di mano ed accertatone (con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati) come appresso l'esito proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti n.13 , astenuti n = , favorevoli n. 13 , contrari n.=

DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2011 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,20%, confermando, pertanto, la stessa aliquota applicata nell'anno 2010;

2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, c. 1, della Legge 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.

Inoltre, stante l'urgenza, con altra votazione per alzata di mano ed accertatone (con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati) come appresso l'esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n.13, astenuti n. =, favorevoli n.13, contrari n. =.

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL REVISORE DEI CONTI

F.to

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

li

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to CATALINI DINO

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

Prot. n. 2737

Li 25-05-2011

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 25-05-2011

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 25-05-2011 al 09-06-2011 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno:

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Li 09-06-2011

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 25-05-2011

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.